



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 211 DEL 10/12/2024

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REVISIONE AL 31.12.2023 EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e revisione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e revisione periodica al 31.12.2023 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n... in data;
Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE resa

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, allegata sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto che attiene alle azioni e misure di razionalizzazione individuate e attuate sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 come da piano di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 216 del 21.12.2023;
3. di approvare il piano di revisione periodica ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Jesi alla data del 31.12.2023, individuandole come da documento "Allegato B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, redatto secondo le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro MEF in data 12.11.2024;
4. di prevedere nel piano di revisione ordinaria di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 la prosecuzione dell'attività liquidatoria della società CE.M.I.M. Società consortile per azioni;
5. di mantenere tutte le altre partecipazioni societarie per le quali non vengono previste azioni di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2020;
6. di confermare l'obiettivo della gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATO 2 Ancona, in base a quanto già approvato dall'Assemblea dell'ATA Rifiuti ATO 2 Marche con deliberazione n.16 del 27/09/2024, secondo il modello dell'in house providing attraverso una sinergia tra le società in controllo pubblico attualmente affidatarie del servizio nel territorio provinciale che, in un'ottica di razionalizzazione del numero delle società, consenta la candidatura di un unico soggetto pubblico a cui l'assemblea ATA possa affidare la gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
7. di fornire specifico indirizzo al Sindaco, quale soggetto preposto ad esercitare i diritti del socio ex art.9 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, ed alla società in house Jesiservizi s.r.l., di perseguire l'obiettivo di cui al punto precedente, con riferimento al Progetto di candidatura di Ancona Ambiente Spa in relazione all'affidamento in house providing;
8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Jesi ;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti;
10. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, mediante inserimento del presente atto nel portale del Dipartimento del Tesoro e invio alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

11. di approvare, in attuazione dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022, l'aggiornamento alla data del 31.12.2023, della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla società in house Jesiservizi srl, allegata al presente atto sotto la lettera C, quale appendice della revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;

12. di procedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 201/2022, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di cui al punto precedente e alla trasmissione della stessa all'ANAC che provvederà alla relativa pubblicazione sul proprio portale telematico nella sezione denominata "Trasparenza SPL";

13. di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Dott. Gianluca Della Bella;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Vice Segretario e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO E CONSIDERATO CHE il Comune di Jesi, come ogni altra pubblica amministrazione, negli anni pregressi, ha effettuato una serie di valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalle normative vigenti, ai fini della loro detenzione o dismissione;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO CHE, per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, ha proceduto ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o dovevano essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la loro messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che, nella predisposizione del citato piano di revisione straordinaria, ex art. 24 del TUSP, l'ente si è attenuto alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti;

PRESO ATTO che il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Jesi, comprensivo dei relativi allegati, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 101 del 28 settembre 2017;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che testualmente recita:

1. "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 215 del 18/12/2018, relativa a: "Stato di attuazione della revisione straordinaria ex art.24 del d.lgs. 175/2016 e revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m. – Approvazione risoluzione presentata dai gruppi consiliari di maggioranza", con la quale si è proceduto preliminarmente a verificare lo stato di attuazione delle misure riportate nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 e, successivamente, all'approvazione degli adempimenti connessi al piano di razionalizzazione periodica ex art.20 del TUSP delle partecipazioni possedute al 31.12.2017;

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 213 del 19/12/2019, relativa a: "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e revisione periodica al 31.12.2018 ex art. 20 del d.lgs. 175/2016";
- n. 200 del 28.12.2020 per approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e revisione periodica al 31.12.2019 ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- n. 212 del 20.12.2021 di approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e revisione periodica al 31.12.2020 ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- n. 157 del 15.12.2022 di approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e revisione periodica al 31.12.2021 ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- n. 216 del 21.12.2023 di approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e revisione periodica al 31.12.2022 ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO che per la revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2023 il MEF, in condivisione con la Corte dei Conti, ha pubblicato, in data 12.11.2024, sul proprio sito web istituzionale delle linee guida nonché delle schede da compilare in relazione all'adempimento;

PRESO ATTO che le citate linee guida del MEF prevedono che la revisione periodica é costituita in primo luogo, dalla relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente e, in secondo luogo, da un'analisi aggiornata dell'assetto complessivo delle società partecipate (sia direttamente che indirettamente), da approvare con delibera consiliare;

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell'art. 20 del TUSP sopra richiamato e delle suddette linee di indirizzo, di dover preliminarmente conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 per poi procedere agli adempimenti connessi al processo di razionalizzazione periodica da effettuarsi con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2023, quale aggiornamento della revisione periodica di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 216 del 21/12/2023;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 24 del TUSP, in caso di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della delibera consiliare di ricognizione straordinaria, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il comma 5 bis dell'art. 24, del d.lgs. 175/2016, introdotto con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L.145 del 30/12/2018) ai sensi del quale *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;

VISTO, inoltre, il comma 5 ter del suddetto art. 24 (introdotto dall'art. 16, comma 3bis del D.L. 73/2021) ai sensi del quale le disposizioni di al comma 5 bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017 -2019 e che, di conseguenza dal 1.1.2023 tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che nella relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione. Per le partecipazioni non più detenute, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire il tipo di procedura messa in atto, l'ammontare degli introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;

VISTA la relazione allegata (allegato A) inerente lo stato di attuazione delle misure riportate nel piano di revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216 del 21 dicembre 2023, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:

- società CE.M.I.M.: **Le azioni di razionalizzazione** relative alla società, previste nei precedenti atti di revisione periodica, **sono ancora in corso**. La società consortile per azioni, a causa delle vicende giudiziarie legate alla revocatoria fallimentare, giunte fino alla suprema Corte di Cassazione, sta proseguendo lo stato di liquidazione e non è possibile definire allo stato attuale un termine certo entro il quale si possa concludere l'attività liquidatoria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche costituisce adempimento obbligatorio, il cui provvedimento adottato entro il 31 dicembre di ogni anno, viene trasmesso con le modalità di cui all'art. 17, del D.L.90/2014 convertito, con modificazioni dalla L. 114/2014 e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 e alle sezioni di controllo della Corte dei Conti competente;

TENUTO CONTO che alla data del 31.12.2023 il Comune di Jesi deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- C.E.M.I.M. Società Consortile per Azioni in liquidazione - Interporto Marche S.p.A.
- Istituto Marchigiano di Enogastronomia s.r.l.
- Jesiservizi s.r.l.
- Meccano S.p.A.
- Viva Servizi S.p.A.
- Viva Energia S.p.A.
- SO.GE.NU.S. S.p.A.;

DATO ATTO che tra le suddette società partecipate, le seguenti possiedono a loro volta quote societarie di altre società:

- INTERPORTO S.p.A. - % quota di partecipazione del Comune di Jesi: 1,07%

Società possedute:

CEMIM Soc. Consortile per Azioni in liquidazione (85,19%)

- Meccano S.p.A. - % quota di partecipazione del Comune di Jesi: 1,00% Società possedute:

Colli Esini – San Vicino s.r.l. (0,48%)

Tecnomarche soc. cons. a r.l. (0,25%)

- Viva Servizi S.p.A. - % quota di partecipazione del Comune di Jesi: 6,25% Società possedute:

Consorzio Zona Palombare Soc. Consortile a r.l. in liquidaz. (1,43%)

Tirana Acque Soc. Cons. a r. l. in liquidazione (10,00%)

- Viva Energia S.p.A. - % quota di partecipazione del Comune di Jesi: 6,25% Società possedute:

EDMA Reti Gas s.r.l. (55,00%)

ESTRA S.p.A. (10%);

CONSIDERATO che sulla base delle sopra citate Linee Guida, emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti aventi ad oggetto: "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014 "Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

DATO ATTO che, pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

CONSIDERATO altresì che, con riferimento al controllo congiunto, in considerazione del fatto che la società "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, l'assemblea di coordinamento dei soci) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari";

DATO ATTO pertanto che, nella revisione periodica, ex art.20 del TUSP, è necessario considerare esclusivamente le partecipazioni indirette detenute delle società Viva servizi S.p.A e Viva Energia S.p.A. in quanto trattasi di società a controllo pubblico, soggette a controllo congiunto dei Comuni soci;

CHE invece, non dovranno essere oggetto di revisione periodica le partecipazioni indirette detenute dalla Meccano S.p.A. in quanto la stessa non è una società soggetta a controllo da parte del Comune di Jesi, né soggetta a controllo congiunto con altre pubbliche amministrazioni;

ATTESO che il Comune di Jesi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 175/2016;

3. partecipazioni per le quali sussistono le ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie dell'art.4 del TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO, inoltre, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito del territorio comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo 100/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che, come esplicitato nelle citate deliberazioni consiliari n. 101 del 28.09.2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, n. 215 del 18.12.2018, n. 213 del 19.12.2019, n. 200 del 28.12.2020, n. 212 del 20.12.2021, n. 157 del 15.12.2022 e n. 216 del 21.12.2023 di revisione periodica ed in riferimento all'Orientamento del 18 novembre 2018 della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, la società Istituto Marchigiano di Enogastronomia s.r.l. rientra tra le cosiddette società di "diritto singolare" in quanto prevista dall'art. 22, commi 2 e 3, della Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49;

CHE pertanto tale tipologia di società pubblica, essendo espressamente richiamata dall'art.1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 (... restano ferme le specifiche disposizioni contenute in leggi che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare...), anche nel caso in cui non dovesse rispettare tutti i parametri previsti dall'art.20, comma 2 del TUSP, non deve essere oggetto di dismissione o di razionalizzazione;

VISTO inoltre l'orientamento del MEF del 18.11.2019 sull'applicazione del TUSP alle società di diritto singolare, ai sensi del quale la deroga opera solo in caso di incompatibilità delle norme del TUSP con la specifica normativa di diritto singolare;

CONSIDERATO che, la società Viva Servizi spa, nel corso del 2021 ha approvato un progetto di scissione parziale, a seguito del quale è stata costituita la nuova società Viva Energia spa, iscritta al Registro delle Imprese dal 13.12.2021, con assegnazione delle partecipazioni possedute da Viva Servizi spa in Edma Reti Gas srl e Estra spa. A seguito di tale operazione, il Comune di Jesi detiene, a decorrere dal 3.12.2021 una partecipazione del 6,25% della società Viva Energia spa;

PRESO ATTO che la società Viva Energia SPA detiene pertanto le seguenti partecipazioni in:

- EDMA Reti Gas s.r.l. (55,00%)
- ESTRA S.p.A. (10%);

CHE a sua volta la società ESTRA S.p.A., si occupa della gestione di gas, luce, telecomunicazioni ed Impianti energetici, attraverso le seguenti partecipazioni societarie:

- CENTRIA srl (99,75%)
- AES Fano Dis. GAS srl (49%)
- SIG Spa (39,70%)
- Estra Energie srl (100%)
- Estracom Spa (79,33%)
- Estraclima srl (100%)
- AISA Spa (1,16%)
- Ecolat srl (100%)
- Idrogenera srl (51%)
- Caviglia SPV (Spa 100)

- Esocentro Toscana Srl (100%)
- Tegolaia SPV (100%)
- Nuova Sirio srl (50%)
- X22 srl in liquidazione (12,64%)
- Blugas Infrastrutture srl (31,17%);
- ECOS SRL (100%)
- Estra spa (0,22%)
- BISENZIO AMBIENTE SRL (75%)

CONSIDERATO che alcune delle suddette società controllate da ESTRA SpA detengono a loro volta partecipazioni in altre società che svolgono una serie di attività diversificate;

CHE pertanto, al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 4 del TUSP, relativamente alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, nonché delle condizioni dell'art. 20, comma 2, del TUSP, era stato necessario verificare se tutte le partecipazioni societarie, detenute da Viva Servizi S.p.A., svolgevano attività connesse alle finalità istituzionali dei Comuni soci;

TENUTO CONTO della complessità dell'assetto societario del gruppo ESTRA Spa e del fatto che non sempre tutte le attività ricomprese nell'oggetto sociale di un'impresa viene effettivamente svolto;

DATO ATTO che a tal fine, con nota prot. 6512 del 04.02.2019, era stato chiesto a Viva Servizi di:

- verificare se le attività effettivamente svolte dalle proprie società partecipate (costituenti partecipazioni indirette di questo Comune), fossero ricomprese tra quelle previste dall'art.4 del D. Lgs. 175/2016;
- verificare la sussistenza per tali società delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art.20 del D. Lgs. 175/2016;
- provvedere alla loro dismissione in caso di esito negativo.

VISTA la nota, prot.11549 del 26.02.2019, con la quale la società Viva Servizi Spa ha risposto alle richieste dell'ente, confermando che le attività svolte dalle partecipate indirette sono riconducibili a quelle previste dall'art.4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 e che i dettami della norma si ritengono rispettati;

CHE per quanto sopra, si ritiene che le attività istituzionali, previste dall'art. 4 del TUSP, sono svolte dalla società Viva Energia S.p.A. attraverso la detenzione ed il controllo di partecipazioni societarie. Tale società funge da holding delle partecipazioni afferenti al ramo dei servizi energetici, prima detenute a mezzo della Viva Servizi srl e tale finalità risulta espressamente consentita dall'art. 4, comma 5, del TUSP;

RITENUTO inoltre necessario perseguire l'obiettivo della gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATO 2 Ancona, in base a quanto già approvato dall'Assemblea dell'ATA Rifiuti ATO 2 Marche con deliberazione n.16 del 27/09/2024, secondo il modello dell'in house providing attraverso una sinergia tra le società in controllo pubblico attualmente affidatarie del servizio nel territorio provinciale che, in un'ottica di razionalizzazione del numero delle società, consenta la candidatura di un unico soggetto pubblico a cui l'assemblea ATA possa affidare la gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO pertanto opportuno fornire specifico indirizzo al Sindaco, quale soggetto preposto ad esercitare i diritti del socio ex art.9 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, ed alla società in house JESISERVIZI s.r.l., di perseguire l'obiettivo di cui al punto precedente, con riferimento al Progetto di candidatura di AnconAmbiente Spa in relazione all'affidamento in house providing;

VISTO il documento "Allegato B", redatto in conformità alle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, con il quale si approva la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art.20 del TUSP, detenute dal Comune di Jesi alla data del 31.12.2023;

DATO ATTO che nel predetto documento

- viene confermata la prosecuzione dell'attività liquidatoria delle società CE.M.I.M. Società consortile per azioni;
- viene stabilito di mantenere tutte le altre partecipazioni societarie;

RICHIAMATO il D.Lgs. 201 del 23.12.2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

RILEVATO che l'art. 2 lett. c) del citato D.Lgs. 201/2022 definisce i "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*" come i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali;

VISTO l'art. 30 del d.lgs. 201/2022 il quale prevede che i Comuni, con popolazione superiore a 5000 abitanti, effettuano una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori predisponendo una relazione, aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del s.lgs. 175/2016, che analizzi:

- per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto medesimo
- la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, ultimo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022 prevede che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la ricognizione dei servizi pubblici cui è tenuta l'Amministrazione affidante, debba intendersi quale appendice alla revisione ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 201/2022, l'Ente è tenuto a verificare, nell'ambito della ricognizione, le ragioni che, sul piano economico e qualitativo dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 217 del 21.12.2023, relativa alla Ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del d.lgs. 201/2022, alla data del 31.12.2022 e preso atto che stralcio della relazione in parola, per la parte dei servizi affidati alla Società in house JESISERVIZI srl, è

stata allegata alla relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, approvata con la citata deliberazione consiliare, n. 216 del 21.12.2023;

RITENUTO procedere ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/22 all'aggiornamento annuale (alla data del 31.12.2023), della ricognizione della situazione gestionale di servizi pubblici locali, operando per i servizi affidati a società in house Jesiservizi srl, contestualmente alla revisione delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs. 175 del 2016;

VISTA l'allegata relazione, predisposta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 (allegato C) relativa, in particolare, all'analisi periodica dei servizi affidati alla società in house del Comune di Jesi, società Jesiservizi srl, nella quale si evidenziano la natura e tipologia dei servizi affidati, l'andamento economico, i risultati raggiunti, la situazione gestionale e la qualità dei servizi resi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, la relazione di cui al punto precedente deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'ANAC che provvede alla relativa pubblicazione sul proprio portale telematico in un'apposita sezione denominata "Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
 2. di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, allegata sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto che attiene alle azioni e misure di razionalizzazione individuate e attuate sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 come da piano di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 216 del 21.12.2023;
 3. di approvare il piano di revisione periodica ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Jesi alla data del 31.12.2023, individuandole come da documento "Allegato B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, redatto secondo le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro-MEF in data 12.11.2024;
 4. di prevedere nel piano di revisione ordinaria di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 la prosecuzione dell'attività liquidatoria della società CE.M.I.M. Società consortile per azioni;
 5. di mantenere tutte le altre partecipazioni societarie per le quali non vengono previste azioni di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2020;
 6. di confermare l'obiettivo della gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni costituenti l'ATO 2 Ancona, in base a quanto già approvato dall'Assemblea dell'ATA Rifiuti ATO 2 Marche con deliberazione n.16 del 27/09/2024, secondo il modello dell'in house providing attraverso una sinergia tra le società in controllo pubblico attualmente affidatarie del servizio nel territorio provinciale che, in un'ottica di razionalizzazione del numero delle società, consenta la candidatura di un unico soggetto
- Classifica 4.5; Fascicolo N.12/2024

pubblico a cui l'assemblea ATA possa affidare la gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

7. di fornire specifico indirizzo al Sindaco, quale soggetto preposto ad esercitare i diritti del socio ex art.9 comma 3 del D. Lgs. 175/2016, ed alla società in house Jesiservizi s.r.l., di perseguire l'obiettivo di cui al punto precedente, con riferimento al Progetto di candidatura di Ancona Ambiente Spa in relazione all'affidamento in house providing;

8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Jesi;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti;

10. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, mediante inserimento del presente atto nel portale del Dipartimento del Tesoro e invio alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

11. di approvare, in attuazione dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022, l'aggiornamento alla data del 31.12.2023, della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla società in house, Jesiservizi srl, allegata al presente atto sotto la lettera C, quale appendice della revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 del d.lgs. 175/2016;

12. di procedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 201/2022, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di cui al punto precedente e alla trasmissione della stessa all'ANAC che provvede alla relativa pubblicazione sul proprio portale telematico nella sezione denominata "Trasparenza SPL";

13. di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Dott. Gianluca Della Bella;

14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente

Gianluca Della Bella

(Atto firmato digitalmente)